



REGOLAMENTO DI AVVOCATURA CIVICA DEL COMUNE DI RICCIONE

Approvato con Delibera di Giunta n. 258 del 31/08/2016

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione. Principi di autonomia.

1. Il presente regolamento definisce funzioni e compiti dell'Avvocatura comunale di Riccione, gli indirizzi per la gestione del servizio ad essa connesso e definisce i principi che ne ispirano l'azione.
2. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza nel rispetto dell'autonomia professionale forense (art. 23 legge 31 dicembre 2012, n. 247). Non sussiste rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale tra l'Avvocatura e i dirigenti dell'apparato amministrativo dell'Ente.
3. L'Avvocatura Comunale è disciplinata come un'unità organizzativa autonoma in posizione di indipendenza dai settori previsti nella struttura organizzativa.
4. Il presente regolamento recepisce le indicazioni fornite dalla Legge 11/08/2014 n.114, di conversione con modificazioni del D.L. n. 90/2014.

Art. 2

Composizione dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura Comunale è costituita da Avvocati iscritti per conto dell'Ente nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati patrocinanti presso Enti Pubblici di cui all'art. 3 comma 4 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 convertito nella Legge 22.1.1934 n. 36.
2. L'Avvocatura Comunale si avvale del supporto del personale amministrativo e ausiliario per lo svolgimento di tutte le attività istruttorie funzionali all'espletamento della funzione togata.

Art. 3

Funzioni dell'avvocatura

1. L'Avvocatura svolge le seguenti funzioni:
 - provvede alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Riccione attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa del Comune e la cura degli affari legali dell'Ente, sia nelle cause attive, che passive sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali;
 - esprime pareri non vincolanti in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi;
 - predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali, in accordo con i servizi interessati, o esprime pareri, non vincolanti, sui medesimi atti redatti da altri Servizi;
 - al di fuori dei casi in cui la responsabilità dell'amministrazione è coperta da garanzia assicurativa l'avvocatura procede ove opportuno alla definizione delle controversie ed al recupero delle somme dovute all'Amministrazione (recupero crediti per danneggiamenti beni comunali, tutela aquiliana dei crediti per sinistri coinvolgenti i dipendenti, istanza ammissione al passivo);

- assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici del Comune al fine della soluzione di questioni tecnico - giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa. La funzione consultiva è per l'Avvocatura attività dovuta nei modi e procedure definite nel presente regolamento;
- esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione di giudizi;
- presta consulenza al dirigente interessato nella redazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali;
- suggerisce l'adozione di provvedimenti o collabora nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
- partecipa a gruppi di studio nominati dal Sindaco o dal Segretario Comunale, per fornire supporto legale in qualsiasi materia.

Art. 4

Modalità per le costituzioni in giudizio

1. La costituzione in giudizio del Comune e la promozione di cause è autorizzata dalla Giunta Comunale.
2. La procura alle liti è conferita dal Sindaco del Comune di Riccione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.
3. L'avvocato esercita le proprie funzioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
4. Le singole strutture dell'Ente sono tenute a fornire all'Avvocatura Comunale, entro i tempi dalla stessa indicati, le informazioni ed i documenti necessari per la gestione delle controversie ed a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente alle stesse.
5. Per le cause che si svolgano fuori dalla giurisdizione del Tribunale di Rimini e vi è obbligo di elezione di domicilio presso l'organo giurisdizionale adito l'Avvocatura provvederà ad eleggere il proprio domicilio nella sede competente.
- 6) La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione Comunale sono conferiti dalla Giunta Comunale, previa autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio, ad un professionista esterno nelle seguenti ipotesi:
 - a) in caso di conflitto di interessi con l'Avvocatura Comunale;
 - b) in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa dell'Ente da parte dell'Avvocatura Comunale;
 - c) in caso di questioni caratterizzate da particolari complessità e/o specialità, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 12 del Codice Deontologico Forense;
 - d) nei casi di particolare carico di lavoro o carenza di organico dell'Avvocatura Comunale.
- 7) Nei casi di cui alle precedenti lettere c) e d) è facoltà della Giunta Comunale conferire il patrocinio dell'Amministrazione Comunale in via congiunta all'Avvocatura Comunale e ad un legale esterno di fiducia.

Art. 5

Compensi dell'Avvocatura

1. Agli Avvocati appartenenti all'Ufficio Avvocatura spettano e sono espressamente riconosciuti dall'Amministrazione comunale i compensi professionali per sentenze favorevoli all'Ente, in conformità all'art. 27 del C.C.N.L. Comparto Enti Locali sottoscritto il 14.9.2000 e del C.C.N.L. 23.12.1999 (Area Dirigenti) secondo cui gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la

corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578.

2. L'incentivazione, prevista dal presente regolamento, è corrisposta a seguito dello svolgimento di attività inerente la professione di avvocato, al personale dirigente e dipendente assegnato al Servizio Legale ed iscritto nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati patrocinanti presso Enti Pubblici.

3. Per sentenze favorevoli all'Ente si intendono:

a) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;

b) sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, ove le domande e/o le eccezioni dell'ente siano state totalmente o parzialmente accolte.

4. In caso di compensazione parziale, la liquidazione delle spese in favore dei legali dell'ente, avviene nella medesima misura percentuale stabilita dal giudice.

5. Per "sentenza favorevole all'Ente" si intendono altresì tutti i provvedimenti giudiziari, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti) nei quali:

a. sono sostanzialmente accolte le domande dell'ente, quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell'ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza;

b. per gli atti transattivi, quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà di quanto richiesto ovvero, nel caso in cui il comune abbia ricevuto almeno la metà di quanto richiesto e l'importo sia ritenuto congruo dal dirigente competente;

6. Sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciando o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe.

7. Ai fini del presente articolo le ordinanze del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale, sempre che non vengano annullate dal giudice d'appello.

8. I compensi professionali sono determinati con riferimento ai parametri di cui al decreto del Ministro della Giustizia 10.3.2014 n. 55, o al diverso tariffario vigente al momento della pubblicazione della sentenza o di altro provvedimento favorevole, in relazione al valore della controversia nella misura compresa tra il minimo ed il massimo ovvero nella misura stabilita nella sentenza nel caso di condanne della parte avversa soccombente.

9. I compensi sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti oneri riflessi).

10. Nell'ipotesi di provvedimenti favorevoli al Comune i quali pongono a carico della parte soccombente il pagamento delle spese legali, i compensi da corrispondere ai professionisti dell'Avvocatura Comunale, previo recupero dalla parte soccombente, sono quelli liquidati in tali provvedimenti. A tali importi viene applicata una riduzione forfettaria pari al (5)% che sarà trattenuta dal Comune ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014.

11. Nell'ipotesi di provvedimenti che prevedono la compensazione delle spese, ivi compresi quelli di transazione, i compensi erogati non potranno superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. In ogni caso si applica il disposto dell'art. 9 comma 7 D.L. 90/2014.

Art. 6

Compensi dell'Avvocatura. Raccordo con le disposizioni legislative

1. Al fine di una disciplina compiuta delle varie norme succedutesi si stabilisce quanto segue:

- Per le sentenze depositate fino al 31/12/2013 i compensi sono corrisposti all'avvocatura Comunale sulla base della normativa vigente all'epoca;
- Per le sentenze depositate dal 01/01/2014 al 24/06/2014 si applicano le disposizioni contenute nella legge di stabilità 2014 ed in particolare le seguenti disposizioni "A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016 (poi portata al 24/06/2014 in base alle disposizioni di cui alla Legge 114/2014), i compensi professionali liquidati, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, sono corrisposti nella misura del 75 per cento" ed in base alla disciplina precedente al presente regolamento;
- Per le sentenze depositate a partire dal 25/06/2014 si applicano i compensi previsti al precedente art.5.

Art. 7

Limite complessivo dei compensi

1. Il limite complessivo dei compensi, per cause favorevoli con compensazione o con spese poste a carico della controparte, per ogni avvocato non potrà superare l'importo della retribuzione complessiva dell'anno di riferimento, stabilita nelle seguenti componenti fisse e continuative: Stipendio Tabellare, Vacanza Contrattuale, R.I.A., assegno ad personam, retribuzione di posizione.

Art. 8

Correlazione con l'indennità di risultato e/o produttività

1. Ai fini della correlazione fra gli incentivi ex art. 27 del CCNL – Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14 settembre 2000 - ed indennità di risultato e/o produttività, si imanda ai criteri approvati in sede di contrattazione decentrata con le OO.SS. sia per quanto riguarda i limiti in cui si applica la riduzione della retribuzione di risultato, sia per quanto riguarda l'erogazione della produttività annuale per gli avvocati non titolari di alta professionalità.

Articolo 9

Liquidazione dei compensi professionali

1. I compensi professionali di cui all'articolo precedente sono liquidati dal Responsabile del Servizio stipendi con propria determinazione. La liquidazione viene effettuata con periodicità di norma semestrale, sulla base di note specifiche redatte per ciascun giudizio per cui siano maturati i compensi, sottoscritta dall'avvocato.
2. Dall'ammontare degli onorari e dei diritti liquidati dal giudice, sono detratte le spese di domiciliazione.
3. In caso di sentenze favorevoli all'ente con compensazione delle spese le voci tariffarie qualificate come "spese generali" non possono essere considerate nella parcella dell'avvocato.

Articolo 10

Convenzioni con altri Enti

1. Su conforme deliberazione del Consiglio Comunale, l'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Enti sia per l'esercizio della funzione difensiva, che consultiva, previa stipula di apposita convenzione ex art. 30 D.Lgs 267/2000 e art. 2 comma 12 L. 244/2007, con la quale siano stabiliti rapporti ed oneri delle parti, ivi compresi i compensi professionali spettanti all'Avvocatura Comunale.
2. Le prestazioni di cui al precedente comma potranno essere disposte solo qualora non producano ipotesi di nocumento all'efficienza dell'ordinaria attività dell'Avvocatura stessa resa a favore del Comune di Riccione.

Articolo 11

Accesso agli atti

1. In forza del segreto professionale e dell'obbligo di non divulgazione, già previsto dall'ordinamento professionale degli Avvocati, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti, fino a pronuncia di provvedimento definitivo:
 - a) pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto;
 - b) atti difensivi e relative consulenze tecniche;
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b),

Articolo 12

Abrogazione disposizioni incompatibili

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione ed eventuali regolamenti o atti in contrasto con lo stesso sono immediatamente disapplicati.